**ALLEGATO II**

PROPOSTA DEL DECRETO ALLA SUA SECONDA LETTURA

In virtù dell'articolo 50 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo del turismo (Gazzetta Ufficiale della RS n. 13/18), degli articoli 29 e 65 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente di

**DECRETO**

**SULLA TASSA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ISOLA**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

 **Articolo 1**

 (contenuto)

1. Il presente decreto disciplina:
* i contribuenti della tassa di soggiorno e promozione e della tassa di soggiorno forfettaria annuale,
* l'ammontare della tassa di soggiorno e promozione forfettaria annuale,
* la modalità di corresponsione e riscossione della tassa di soggiorno e promozione e della tassa di soggiorno forfettaria annuale,
* gli esoneri di pagamento,
* il consumo dei mezzi derivanti dalla tassa di soggiorno, e
* il controllo e disposizioni penali.
1. Il presente decreto vige in tutto il territorio del comune di Isola.

 **Articolo 2**

 (competenza)

L'attuazione del presente decreto è competenza degli uffici dell'amministrazione comunale che svolgono le mansioni del settore finanziario, immobiliare, delle attività economiche e di controllo.

**II. CONTRIBUENTI ALLA CORRESPONSIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, DELLA TASSA DI PROMOZIONE E DELLA TASSA DI SOGGIORNO FORFETTARIA ANNUALE**

 **Articolo 3**

 (contribuenti)

1. Sono contribuenti della tassa di soggiorno e della tassa di promozione i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri che fruiscono dei servizi di pernottamento nelle apposite capienze.
2. Sono contribuenti della tassa di soggiorno forfettaria annuale:
* i proprietari di case di villeggiatura o alloggi di villeggiatura,
* i proprietari delle imbarcazioni permanentemente ormeggiati nel porto turistico.
1. Si considera »stabilimento di villeggiatura« a seconda del presente decreto albergo, motel, pensione, alloggio di pernottamento, locanda, villaggio alberghiero o di appartamenti, case di montagna, campeggi, affittacamere e agriturismi con alloggi, ormeggi nel porto turistico e qualsiasi altro stabile per l'alloggio di turisti, incluso l'ormeggio giornaliero nel porto comunale.
2. Si considera »ormeggio permanente nel porto turistico« a seconda del presente decreto l'ormeggio nel porto turistico e l'ormeggio temporaneo nel porto comunale, che viene utilizzato in base al contratto di locazione, stipulato per il periodo di 1 anno.

 **Articolo 4**

(ammontare della tassa di soggiorno, promozionale e della tassa di soggiorno forfettaria annuale)

1. L'ammontare della tassa di soggiorno per persona per giorno è stabilito a 1,60 EURO, in base a quest'ultima la tassa di promozione ammonta a 0,40 centesimi, l'ammontare totale di entrambe le tasse invece a 2,00 EURO per persona per giorno.
2. Nel caso in cui il contribuente della tassa di soggiorno corrisponde anche la tassa di promozione nella somma del 50%, quest'ultima ammonta a 0,80 EURO per pernottamento per persona per giorno, in base a ciò l'ammontare di entrambe le tasse ammonta a 1,00 EURO per persona per giorno.
3. L'ammontare della tassa di soggiorno forfettaria annuale per i proprietari delle case e alloggi di villeggiatura si stabilisce in merito alla superficie della casa o alloggio di villeggiatura e ammonta a:
* per una superficie abitabile fino a 30 m2: 90,00 EURO,
* per una superficie abitabile oltre 30 m2 fino a 50 m2: 135,00 EURO,
* per una superficie abitabile oltre 50 m2 fino a 70 m2: 180,00 EURO,
* per una superficie abitabile oltre 70 m2 fino a 90 m2: 225,00 EURO,
* per una superficie abitabile oltre 90 m2: 270,00 EURO.
1. L'ammontare della tassa di soggiorno forfettaria annuale per i proprietari delle imbarcazioni si stabilisce nella somma:
* per le imbarcazioni fino a 8 m di lunghezza: 60,00 EURO,
* per le imbarcazioni da 8 m a 12 m di lunghezza: 120,00 EURO,
* per le imbarcazioni oltre 12 m di lunghezza: 180,00 EURO.

**III. MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DEVOLUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO**

 **Articolo 5**

(procedimento di riscossione e devoluzione della tassa di soggiorno e promozionale)

1. Le persone giuridiche del diritto pubblico e privato, imprenditori autonomi, affittacamere e contadini, che accolgono i turisti per alloggio, riscuotono la tassa di soggiorno e di promozione a nome e per conto del Comune ovv. agenzia di cui all'articolo 5 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo del turismo (nel testo a seguire: Legge) contemporaneamente al pagamento dei servizi di pernottamento o entro l'ultimo giorno di pernottamento.
2. Le persone di cui al comma precedente riscuotono e devolvono la tassa di soggiorno e promozione anche nel caso in cui non riscuotono alcun pagamento per i servizi di pernottamento.
3. Le persone di cui al primo comma del presente articolo sono tenute a riscuotere la tassa turistica e di promozione e versarla entro il 25° giorno del mese per il mese passato al conto particolare del Comune di Isola, pubblicato sulle pagine web del Comune.

 **Articolo 6**

(pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari di case e alloggi di villeggiatura)

1. L'obbligo di pagamento della tassa per i contribuenti di cui al primo alinea del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto si calcola nella somma forfettaria annuale per l'anno passato, calcolata in base all'atto amministrativo, rilasciato ex officio dal competente organo comunale di cui all'articolo 2 del presente decreto, nella somma, stabilita nel terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto.
2. I contribuenti sono tenuti a pagare la tassa di soggiorno di cui al comma precedente entro il 31 marzo per l'anno precedente.
3. Nei casi in cui il contribuente diventa proprietario di casa o alloggio di villeggiatura durante l'anno, viene calcolata la quota proporzionale della somma forfettaria annuale della tassa di soggiorno, se tale obbligo è insorto entro il 15° giorno del mese.
4. Per il rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma del presente articolo, il Comune gestisce il registro dei contribuenti della tassa di soggiorno forfettaria annuale, che include i dati sul nome, l'indirizzo di residenza stabile, il codice fiscale e d'identificazione, i dati sulla superficie abitabile e i dati relativi alle quote di proprietà della casa o alloggio di villeggiatura, nel caso di cui al comma precedente invece anche il numero di mesi di durata della proprietà.
5. Il contribuente della tassa di soggiorno forfettaria annuale è tenuto a informare l'organo comunale competente in merito a tutte le modifiche che influiscono sul computo della tassa di soggiorno forfettaria comunale entro e non oltre i 15 giorni dall'avvenuta modifica.

 **Articolo 7**

(pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari delle imbarcazioni)

1. L'obbligo di pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari di cui al secondo alinea del secondo comma dell'articolo3 del presente articolo si calcola in un importo forfettario annuale per l'anno precedente, nella somma stabilita nel quarto comma dell'articolo 4 del presente decreto.
2. Le persone giuridiche del diritto pubblico e privato che gestiscono i porti nel comune di Isola, calcolano e riscuotono la tassa forfettaria annuale ai proprietari di imbarcazioni a nome e per conto del Comune.
3. Le persone giuridiche del diritto pubblico e privato di cui al comma precedente inoltrano al Comune entro il 31 dicembre per l'anno corrente la lista dei proprietari di imbarcazioni, comprensivo dei dati sul nome e indirizzo di residenza stabile del proprietario dell'imbarcazione, i dati sulla lunghezza della stessa e sul periodo di locazione dell'ormeggio permanente nel porto turistico. In base a tali dati il Comune rilascia al gestore del porto l'atto amministrativo relativo al valore di tutte le tasse di soggiorno forfettarie annuali per l'anno passato.
4. Il gestore del porto deve saldare tale somma entro e non oltre il 31 marzo dell'anno corrente.
5. Se il contratto di locazione dell'ormeggio è stipulato durante l'anno, si stabilisce la quota proporzionale dell'ammontare della tassa di soggiorno forfettaria annuale al proprietario dell'imbarcazione; si considera per la commisurazione il primo mese, se l'obbligo di tassa sia insorto entro il 15° giorno del mese.

**IV ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO**

 **Articolo 8**

 (esonero)

1. Per gli esoneri secondo il presente decreto sono in vigore e si applicano direttamente le disposizioni dell'articolo 18 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo del turismo.
2. Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno forfettaria annuale i proprietari di case e alloggi di villeggiatura e imbarcazioni con residenza stabile nel comune di Isola.
3. Oltre ai contribuenti, esenti dal pagamento della tassa di soggiorno e promozione in conformità all'articolo 18 della Legge sull'incentivazione dello sviluppo del turismo, possono essere completamente o in parte esenti dal pagamento della tassa di soggiorno e promozione gli organizzatori e i partecipanti attivi di manifestazioni internazionali e nazionali, importanti per la promozione turistica del comune di Isola e cui pernottamento viene pagato dall'organizzatore della manifestazione in oggetto.
4. Delibera in merito all'esonero di cui al comma precedente il sindaco con apposita delibera.
5. La delibera relativa all'esonero di pagamento della tassa di soggiorno e promozione per i contribuenti di cui al terzo comma del presente articolo viene rilasciata dal sindaco, in base alla richiesta scritta del contribuente, da inoltrare almeno 30 giorni prima del primo pernottamento relativo all'esonero di pagamento della tassa. La richiesta deve contenere:
* i dati sull'organizzatore del programma,
* la descrizione dettagliata sul programma,
* il numero di partecipanti, per i quali si richiede l'esonero di pagamento della tassa di soggiorno e promozione,
* i dati relativi all'alloggio e al numero di pernottamenti del singolo partecipante.
1. Il Comune invia la delibera relativa all'esonero di pagamento della tassa di soggiorno e promozione di cui al comma precedente per conoscenza all'alloggio di pernottamento.

**V IMPIEGO DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO**

 **Articolo 9**

 (impiego dei proventi)

1. Il 55% dei proventi dalla tassa di soggiorno può essere destinato a:
* lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture turistiche, incluse le infrastrutture nelle aree rurali,
* l'assetto e la manutenzione della segnaletica turistica,
* lo sviluppo e la manutenzione delle aree a verde, destinate ai turisti (manutenzione e sistemazione dei parchi, delle aiuole, dei prati, dei sentieri alpini e tematici, degli impianti di illuminazione, delle infrastrutture destinate alla tutela dell'ambiente e simile),
* l'assetto e l'inclusione delle aree naturali protette nell'offerta turistica, nel rispetto comunque degli atti che regolano la tutela degli stessi e in conformità alle linee guida per lo sviluppo e i regimi di tutela nelle aree protette,
* l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni,
* la tutela dei monumenti immobili di importanza locale e nazionale,
* l'informazione e la stimolazione della popolazione locale per un rapporto positivo nei confronti dei turisti e del turismo,
* altri servizi, garantiti gratuitamente ai turisti nell'area turistica.
1. La destinazione dei proventi di cui al comma precedente viene stabilita per il singolo anno con l'approvazione del bilancio di previsione comunale.
2. Il 45% dei proventi della tassa di soggiorno dell'anno precedente viene destinata alla gestione integrata con la destinazione turistica; si tratta anche dell'attività del centro di informazioni turistiche con le sue funzioni operative, produttive, promozionali, distributive e di sviluppo. Nell'area del comune di Isola si occupa della gestione della destinazione turistica l'Associazione turistica di Isola, a.e.i.

**VI CONTROLLO E DISPOSIZIONI PENALI**

**Articolo 10**

 (controllo)

1. Il controllo sull'applicazione del presente decreto spetta all'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola.
2. Se l'ispettore competente in materia rileva violazioni delle disposizioni del presente decreto, richiede di eliminare tali irregolarità, ma può anche richiedere provvedimenti per l'eliminazione delle stesse.

**Articolo 11**

(infrazioni relative alla tassa di soggiorno e promozione)

Per le infrazioni relative alla tassa di soggiorno e promozione sono in vigore e si applicano direttamente le disposizioni penali, prescritte dalla Legge sull'incentivazione dello sviluppo del turismo.

 **Articolo 12**

(infrazioni relative alla tassa di soggiorno forfettaria annuale)

1. Si punisce con multa di 2.000,00 EURO:
2. la persona giuridica del diritto pubblico o privato che non inoltra i dati per il registro dei contribuenti, come prescritto dal terzo comma dell'articolo 7 del presente decreto,
3. la persona giuridica o l'imprenditore autonomo o il soggetto che svolge autonomamente la propria attività che non corrisponde entro il 31 marzo la tassa di soggiorno forfettaria annuale per l'anno precedente.
4. Si punisce con multa di 500,00 EURO la persona fisica, il soggetto responsabile della persona giuridica e il soggetto responsabile dell'imprenditore autonomo o del soggetto che svolge autonomamente la propria attività che in qualità di proprietario di casa o alloggio di villeggiatura non corrisponde entro il 31 marzo la tassa di soggiorno forfettaria annuale per l'anno precedente.

**VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

 **Articolo 13**

(cessazione della vigenza)

Il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessa la vigenza al Decreto sulla tassa di soggiorno (Bollettino Ufficiale nn. 11/04 e 12/07), che però si applica fino all'inizio di applicazione del nuovo decreto.

 **Articolo 14**

(disposizioni transitorie)

Per il procedimento di commisurazione, riscossione e devoluzione della tassa di soggiorno forfettaria annuale per l'anno 2018 si applica il Decreto sulla tassa di soggiorno (Bollettino Ufficiale nn. 11/04 e 12/07). Secondo le disposizioni di tale decreto, la tassa di soggiorno forfettaria annuale si commisura per la prima volta nel 2020, per l'anno 2019.

 **Articolo 15**

(entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, si applica invece a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Prot. n.: 322-171/2018

Data:

COMUNE DI ISOLA

 Il Sindaco

mag. Igor KOLENC

**ALLEGATO III**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 86310 Izola – IsolaTel: 05 66 00 100E-mail: posta.oizola@izola.siWeb: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 322-171/2018

Data:

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

I

Il Consiglio del Comune di Isola accoglie la proposta del Decreto sulla tassa di soggiorno del comune di Isola alla sua seconda lettura.

II

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

**Il Sindaco**

**mag. Igor KOLENC**

Si recapita a:

1. membri del Consiglio comunale,

2. Sindaco,

3. atti,

4. archivio – 2x.